


6. LA VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI

Il contributo alla definizione degli standard globali e delle regole europee

I lavori del Comitato di Basilea sugli standard prudenziali. – La Banca d'Italia contribuisce attivamente, con la partecipazione di suoi rappresentanti, alle decisioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS), ai 5 comitati permanenti e ai circa 30 comitati tecnici. Nel 2019, a supporto dei processi decisionali del Comitato, il personale ha predisposto note di analisi e proposta e ha fornito risposte alle procedure scritte¹ (fig. 6.1).

Figura 6.1



(1) Per AML/CFT si intende il contrasto al riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo (*anti-money laundering/combating the financing of terrorism*).

L'Istituto ha fornito contributi ai lavori sul requisito di leva finanziaria e sulle misure da applicare alle cartolarizzazioni di crediti deteriorati e ad alcune tipologie di cartolarizzazioni sintetiche².

Anche lo scorso anno la Banca ha partecipato agli esercizi di impatto quantitativi (*quantitative impact studies*, QIS) condotti congiuntamente dal Comitato di Basilea e dall'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) su un campione di banche europee e internazionali per determinare gli impatti patrimoniali delle riforme di Basilea e per monitorare la convergenza nell'applicazione degli standard. Nell'anno

¹ Le decisioni degli organismi internazionali vengono assunte in presenza, nelle riunioni degli organi decisionali, oppure mediante un meccanismo di votazione da remoto, denominato procedura scritta.

² Per il contributo fornito alle attività svolte nel Comitato di Basilea sulle banche a rilevanza sistemica globale (*Global Systemically Important Banks*, G-SIB) e sull'opportunità di introdurre una riserva di capitale anticiclica calibrata su base settoriale (*sectoral countercyclical capital buffer*, SCCyB), cfr. il paragrafo: *Il contributo ai lavori in materia di stabilità finanziaria a livello internazionale* del capitolo 8.

la Research Task Force del Comitato di Basilea ha avviato uno studio, al quale l'Istituto partecipa, per valutare, sulla base dell'analisi dei dati raccolti durante i QIS nel periodo 2011-19, come le banche hanno modificato il modello di business per effetto di Basilea 3 e gli impatti sull'offerta di credito.

Le attività per il Financial Sector Assessment Program (FSAP) dell'FMI. – Nell'anno la Banca è stata impegnata nell'esercizio di valutazione del sistema finanziario italiano nell'ambito del FSAP del Fondo monetario internazionale. Per i profili di competenza dell'Istituto, il FSAP ha riguardato la vigilanza sulle banche meno significative³, i profili macroprudenziali e la gestione delle crisi. Il rapporto, che illustra i principali risultati dell'esercizio (*Financial System Stability Assessment*, FSSA), è stato pubblicato nel marzo 2020 insieme con il rapporto annuale ex *Article IV*⁴. L'FMI ha riconosciuto i progressi compiuti dal Paese nel corso degli ultimi anni per rafforzare il sistema finanziario italiano; al contempo, ha raccomandato ulteriori azioni per migliorare sia l'attività di vigilanza (per continuare a irrobustire il patrimonio, la redditività e la governance delle banche), sia l'attività di gestione delle crisi.

Il supporto al MEF per la regolamentazione in ambito europeo e nazionale. – Nel corso del 2019 la Banca d'Italia ha fornito costante supporto tecnico al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) in diversi lavori legislativi, sia in ambito europeo sia nazionale, riguardanti il sistema bancario e finanziario. Tra i progetti più rilevanti vi sono: a livello europeo, i negoziati per il pacchetto CRR2/CRD5⁵, quelli per la definizione del quadro armonizzato sulle obbligazioni bancarie garantite (covered bond) e quelli per lo sviluppo di iniziative legislative per la gestione e il recupero dei crediti deteriorati⁶; a livello nazionale, il supporto tecnico sull'introduzione delle nuove società di investimento semplice e sulla modifica della L. 130/1999 sulle cartolarizzazioni.

L'approvazione delle misure di riduzione dei rischi e le proposte per la finalizzazione delle riforme di Basilea 3. – A giugno del 2019 sono stati pubblicati il regolamento e la direttiva che modificano la disciplina europea sui requisiti prudenziali (pacchetto CRR2/CRD5)⁷ e recepiscono gli standard del Comitato di Basilea relativi a diversi profili di rischio. Con il pacchetto CRR2/CRD5 vengono introdotte nella disciplina prudenziale europea misure per sostenere i finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle infrastrutture pubbliche; sono inoltre previste per le banche di minore dimensione e complessità semplificazioni per il calcolo dei requisiti di capitale, per le segnalazioni di vigilanza e per l'informativa al mercato.

³ La vigilanza sulle banche significative era già stata oggetto del FSAP sull'area dell'euro pubblicato nel 2018.

⁴ Quest'ultimo rapporto dà anche conto delle opinioni delle autorità italiane su alcune delle raccomandazioni contenute nell'FSSA.

⁵ Regolamento UE/2019/876 e direttiva UE/2019/878.

⁶ Si tratta di proposte per la definizione di: una direttiva che disciplina i soggetti che gestiscono e riscuotono i crediti (*credit servicers*) e quelli che li acquistano (*credit purchasers*); una direttiva finalizzata a definire un quadro comune e i requisiti minimi di un meccanismo extragudiziale per recuperare il valore dei crediti assistiti da garanzie reali qualora il debitore sia inadempiente (*accelerated extrajudicial collateral enforcement*, AECE).

⁷ In materia di gestione delle crisi delle banche e sulla nuova direttiva UE/2019/879 (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD2), cfr. il capitolo 7: *La gestione delle crisi delle banche*.

La Banca ha partecipato ai gruppi di lavoro costituiti dalla Commissione europea per un confronto tecnico con l'EBA sul recepimento nella disciplina europea dei nuovi standard internazionali che completano il pacchetto di riforme di Basilea 3 (*Final Basel 3*). Le novità riguardano le regole sui rischi di credito, di mercato, operativo e di aggiustamento della valutazione del credito (*credit valuation adjustment*)⁸, nonché l'introduzione di un requisito patrimoniale minimo (*output floor*), per evitare che le banche possano trarre eccessivi vantaggi dall'utilizzo dei modelli interni riconosciuti, a fini prudenziali, dalle autorità di vigilanza. Per stimare l'impatto delle nuove regole sul sistema bancario europeo, l'EBA ha condotto, su [richiesta](#) della Commissione, specifiche attività di analisi; i [risultati](#) dei lavori, cui ha contribuito anche l'Istituto, sono stati pubblicati nel luglio 2019.

Le iniziative sull'Unione dei mercati di capitali. – La Banca d'Italia collabora con il MEF per il rilancio del progetto europeo sull'Unione dei mercati di capitali (*Capital Market Union*)⁹ nell'ambito del quale sono stati pubblicati: (a) il pacchetto che istituisce un quadro armonizzato per le obbligazioni garantite¹⁰, per favorire la diffusione di questi strumenti; (b) la nuova disciplina prudenziale per le imprese di investimento¹¹; (c) le nuove regole per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo¹²; (d) una [proposta di regolamento](#) sui fornitori europei di servizi di finanziamento collettivo (crowdfunding) per le imprese.

L'Istituto ha partecipato ai lavori dell'EBA finalizzati alla definizione dei regolamenti delegati e degli orientamenti per la corretta applicazione dei regolamenti europei sulle cartolarizzazioni¹³; ha inoltre contribuito al [parere](#) dell'EBA per la Commissione europea sul trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati.

L'attività di preparazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit). – La Banca d'Italia è stata impegnata nell'analisi dei rischi per il sistema finanziario italiano e per i consumatori in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo (*no-deal Brexit*) e nella predisposizione delle conseguenti misure di mitigazione (cfr. il paragrafo: *I risultati dell'attività di ricerca e analisi economica* del capitolo 9). In particolare l'Istituto ha fornito supporto tecnico al MEF nella preparazione del decreto d'urgenza contenente norme per assicurare la sicurezza, la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati nell'ipotesi di *no-deal*¹⁴.

⁸ A tale riguardo, cfr. il riquadro: *Evoluzione degli standard prudenziali del Comitato di Basilea* del capitolo 6, in *La Banca d'Italia. Funzioni e obiettivi*, 2019, 2 ed.

⁹ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea. Approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: un bilancio a quattro anni dalla relazione dei cinque presidenti. Contributo della Commissione europea al vertice euro del 21 giugno 2019*, COM(2019) 279 final, 2019.

¹⁰ Direttiva UE/2019/2162 e regolamento UE/2019/2160. Le disposizioni del regolamento si applicano dal luglio 2022. La direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro l'8 luglio 2021; è previsto un periodo transitorio di un anno per l'applicazione delle nuove norme.

¹¹ Direttiva UE/2019/2034 e regolamento UE/2019/2033.

¹² Direttiva UE/2019/1160 e regolamento UE/2019/1156.

¹³ Regolamenti UE/2017/2401 e UE/2017/2402.

¹⁴ DL 22/2019, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 41/2019.

Nel corso del 2019 la Banca d'Italia ha pubblicato sul sito internet alcune **comunicazioni** per segnalare agli intermediari finanziari, italiani e britannici, le iniziative da adottare in caso di recesso senza accordo. L'Istituto ha inoltre concluso nel 2019 un Memorandum of Understanding (MoU) con le autorità di vigilanza britanniche¹⁵ per assicurare, dopo la Brexit, la piena cooperazione nella supervisione su un ampio spettro di soggetti e attività. Dopo l'avvenuta ratifica dell'accordo nel gennaio 2020, è stato rinnovato l'invito agli intermediari britannici operanti in Italia a informare i clienti circa le iniziative previste per il periodo transitorio e le possibili implicazioni sulle relazioni contrattuali del passaggio del Regno Unito allo stato di paese terzo.

I lavori sulla green finance. – La Banca d'Italia pone grande attenzione ai rischi per la stabilità finanziaria legati al cambiamento climatico e ai fattori ambientali, sociali e di governance (*environmental, social and governance*, ESG; cfr. il riquadro: *Le iniziative sulla green finance*).

LE INIZIATIVE SULLA GREEN FINANCE

A livello internazionale la Banca contribuisce ai lavori del Network for Greening the Financial System, forum di cooperazione delle banche centrali e delle autorità di vigilanza sui rischi finanziari collegati all'ambiente e al cambiamento climatico, e partecipa alle iniziative avviate su questi temi dal Comitato di Basilea e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB).

In sede europea, l'Istituto ha fornito supporto tecnico al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) nei negoziati per la definizione dei regolamenti¹ che danno attuazione al **piano di azione** della Commissione per una crescita sostenibile, condividendone l'importanza degli obiettivi e operando per evitare costi di conformità eccessivi sugli intermediari. L'Istituto partecipa inoltre ai lavori dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) e alle attività di analisi condotte dal Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) sui rischi per il settore finanziario derivanti dai cambiamenti climatici.

In ambito nazionale, nel luglio 2019, la Banca ha organizzato la conferenza *Sviluppo sostenibile, finanza e rischio climatico* per discutere gli impatti che i rischi climatici hanno sui modelli di business, sulle strategie di raccolta e sul processo di gestione dei rischi degli intermediari. L'Istituto partecipa inoltre al tavolo tecnico interistituzionale promosso dall'Associazione bancaria italiana (ABI) per individuare interventi che favoriscano la riqualificazione energetica degli immobili in Italia.

¹ Regolamento UE/2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; regolamento UE/2019/2089 sugli indici di riferimento; regolamento europeo sulla tassonomia (**accordo politico**).

¹⁵ Il MoU è stato firmato dalla Banca d'Italia e, per il Regno Unito, dalla Prudential Regulatory Authority presso la Banca d'Inghilterra e dalla Financial Conduct Authority.

Le iniziative europee in materia di antiriciclaggio. – Gli scandali che negli ultimi anni hanno coinvolto intermediari di altri paesi dell’Unione europea hanno fatto emergere l’esigenza di rafforzare il sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (*anti-money laundering/combating the financing of terrorism*, AML/CFT). A dicembre del 2018 il Consiglio della UE ha approvato un **piano di azione** contenente misure per incrementare la cooperazione e l’efficacia dell’azione antiriciclaggio. Tra le iniziative rientrano l’inserimento del riciclaggio tra i rischi da valutare nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process*, SREP)¹⁶ e l’istituzione di collegi delle autorità di vigilanza dedicati all’AML/CFT per i gruppi con operatività transnazionale.

È inoltre in corso il confronto sui rimedi alle debolezze del sistema antiriciclaggio evidenziate nella **comunicazione** della Commissione del luglio 2019, che ha ricevuto mandato di condurre un’analisi per valutare misure di intervento più ambiziose, quali la maggiore armonizzazione delle regole e l’eventuale centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio in capo a un’autorità unica europea.

A seguito della riforma dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee (European Supervisory Authorities, ESA), sono attribuiti all’EBA nuovi poteri in tema di antiriciclaggio per tutto il settore finanziario europeo, tra cui lo svolgimento di analisi dei rischi e la facoltà di intervenire in presenza di violazioni della normativa: la Banca d’Italia partecipa ai lavori per la predisposizione degli atti regolamentari delegati necessari a dare attuazione ai nuovi poteri.

I lavori presso l’EBA. – La Banca d’Italia contribuisce ai lavori dell’EBA con la presenza di propri rappresentanti nelle strutture di vertice (il Consiglio delle autorità di vigilanza e il Consiglio di amministrazione¹⁷), nei 6 comitati permanenti e in oltre 70 tra gruppi tecnici e task force. La collaborazione ha riguardato tutte le attività, tra le quali l’elaborazione di proposte normative, l’emanazione di orientamenti e raccomandazioni, la redazione di rapporti e pareri in materia, tra l’altro, di rischio di credito, rischio di mercato e di controparte, rischio sistemico, cartolarizzazioni e FinTech¹⁸. Nel 2019 sono state predisposte note di analisi e proposta e sono state fornite risposte alle procedure scritte a supporto dei processi decisionali degli organi di vertice (fig. 6.2).

¹⁶ Nel febbraio 2020 la Banca ha pubblicato una **comunicazione** agli intermediari vigilati in merito all’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale, in attuazione del parere dell’EBA, *Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist financing risks in prudential supervision*, luglio 2019.


¹⁷ Nel gennaio 2019 si è concluso il mandato del rappresentante della Banca d’Italia presso il Consiglio di amministrazione. Quest’ultimo si compone di sei membri, eletti a rotazione tra i rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali che siedono nel Consiglio delle autorità di vigilanza dell’EBA.

¹⁸ Per un quadro complessivo dei lavori programmati dall’EBA per il 2019, cfr. EBA, *The EBA Work Programme 2019*, 2018.

Figura 6.2

Attività della Banca d'Italia a sostegno della partecipazione ai lavori del Consiglio delle autorità di vigilanza e del Consiglio di amministrazione dell'EBA

Riunioni, note di analisi e proposta, procedure scritte



(1) La categoria include: finanza sostenibile, equivalenza di regole e prassi di vigilanza, profili macroprudenziali e tematiche trasversali trattate nell'ambito del Comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

I lavori presso l'ESMA e l'ESRB. – La Banca ha preso parte ai lavori dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) per la definizione degli **orientamenti** relativi alla trasmissione delle informazioni previste dall'art. 37 del regolamento UE/2017/1131 sui fondi comuni monetari, nonché degli **orientamenti** sugli stress test di liquidità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dei fondi di investimento alternativi. L'Istituto ha inoltre contribuito alla redazione degli **orientamenti in materia di performance fees**. La Banca d'Italia ha partecipato ai lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB), tra cui quelli dedicati alla calibrazione degli scenari per condurre gli esercizi di stress test coordinati dalle ESA¹⁹.

L'adeguamento del quadro normativo nazionale alle norme europee

La disciplina prudenziale delle banche e quella dei servizi di investimento. – La Banca d'Italia ha rivisto le disposizioni per le banche in materia di rischio di credito²⁰ al fine di: (a) fissare la soglia per valutare la rilevanza delle obbligazioni creditizie scadute

¹⁹ Per il contributo ai lavori dell'ESRB, cfr. il capitolo 8: *La stabilità finanziaria e le politiche macroprudenziali*.

²⁰ Ventisettesimo aggiornamento della normativa di vigilanza per le banche (circolare 285/2013).

(*past-due*) ai sensi del regolamento UE/2013/575 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation, CRR), come integrato dal regolamento delegato UE/171/2018; (b) recepire nella normativa nazionale gli orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default. L'Istituto ha fissato per le esposizioni *past-due* delle banche meno significative la componente assoluta e quella relativa della soglia, che rileva per la classificazione delle stesse in stato di default²¹.

Sono state modificate le disposizioni di vigilanza per le banche al fine di recepire alcuni orientamenti EBA: (a) sulle pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti²²; (b) sull'attuazione della direttiva UE/2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (Revised Payment Services Directive, PSD2)²³.

Sono stati inoltre recepiti nelle disposizioni di vigilanza per le banche gli orientamenti dell'EBA in materia di gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*interest rate risk arising from the banking book*, IRRBB) e gli orientamenti relativi alle prove di stress, che definiscono le principali caratteristiche degli stress test effettuati dagli intermediari.

Per completare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva UE/2014/65 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID2), l'Istituto ha emanato, in attuazione del D.lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza, TUF), un regolamento per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio, per rafforzarne i presidi organizzativi (ad es. governo societario, funzioni aziendali di controllo, esternalizzazione, deposito e subdeposito dei beni della clientela).

La Banca lo scorso anno ha recepito come orientamenti di vigilanza (cfr. il paragrafo: *I progetti normativi nazionali*): (a) gli orientamenti dell'EBA in materia di specificazione dei tipi di esposizioni da associare a rischi elevati, volti ad armonizzare i criteri che individuano questo tipo di esposizioni; (b) gli orientamenti dell'EBA sui clienti connessi, che specificano i casi in cui gli intermediari devono considerare due o più clienti come un insieme unitario sotto il profilo del rischio; (c) gli orientamenti dell'ESMA sugli scenari delle prove di stress ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE/2017/1131 sui fondi comuni monetari, che stabiliscono parametri di riferimento comuni per gli scenari delle prove di stress.

Con l'undicesimo aggiornamento della circolare 269/2008 (Guida per l'attività di vigilanza) sono stati recepiti gli orientamenti dell'EBA sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP e sulle prove di stress di vigilanza²⁴ che modificano la metodologia di

²¹ La componente assoluta è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per tutte le altre; la componente relativa è fissata all'1 per cento dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore che fanno capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a uno stesso perimetro di consolidamento prudenziale.

²² Ventiseiesimo aggiornamento della circolare 285/2013.

²³ Orientamenti sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e per la sicurezza dei servizi di pagamento, orientamenti in materia di segnalazione di gravi incidenti e orientamenti sulle condizioni da soddisfare per beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'articolo 33(6) del regolamento UE/2018/389.

²⁴ Orientamenti EBA/GL/2018/03 che modificano gli orientamenti EBA/GL/2014/13.

quantificazione della componente target di capitale (*pillar 2 guidance*, P2G) nell'ambito dello SREP, nonché il processo di conduzione delle prove di stress di vigilanza.

La disciplina sui servizi di pagamento. — Nel 2019 la Banca ha rivisto le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (Imel) per recepire le previsioni della PSD2 e delle relative disposizioni europee di attuazione. Le nuove regole modificano e rafforzano il regime prudenziale di IP e Imel e introducono due servizi di pagamento nel perimetro delle attività soggette a riserva: il servizio di disposizione di ordini di pagamento (*payment initiation service*) e il servizio di informazione sui conti (*account information service*).

La tutela della clientela: le norme per il funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). — Si è chiusa nel febbraio 2019 la [consultazione pubblica](#) sulle modifiche alle norme sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ABF. Le novità sono volte a migliorare la funzionalità dell'Arbitro e a ridurre i tempi delle decisioni per accrescere il livello di tutela della clientela.

La disciplina in materia di AML/CFT. — La Banca d'Italia ha preso parte ai lavori per la redazione del D.lgs. 125/2019, con cui è stato modificato il D.lgs. 231/2007, per completare il recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio²⁵ e ha emanato le disposizioni attuative di competenza. In particolare sono state: (a) modificate le [disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa](#) per adeguare la procedura alle innovazioni apportate al regime delle sanzioni antiriciclaggio; (b) emanate le [disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni](#) che recepiscono gli orientamenti delle autorità di vigilanza europee sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti dell'ordinante o del beneficiario; (c) adottate le nuove [disposizioni in materia di adeguata verifica](#) che rafforzano gli obblighi con un approccio basato sul rischio, riconoscendo un importante ruolo alle nuove tecnologie utilizzabili dagli intermediari nel processo di adeguata verifica; (d) emanate le [disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni](#) per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le regole sul bilancio e sulle segnalazioni. — La legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha modificato il D.lgs. 38/2005 in materia di principi contabili internazionali IAS/IFRS, rendendone facoltativa e non più obbligatoria l'applicazione da parte di alcuni soggetti, tra cui gli intermediari bancari e finanziari che non emettono titoli quotati in mercati regolamentati. La Banca d'Italia ha conseguentemente trasmesso al sistema finanziario due comunicazioni volte a disciplinare, per gli aspetti di competenza, le modalità di redazione dei bilanci e delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari che decidano di adottare la disciplina contabile nazionale (D.lgs. 136/2015)²⁶.

²⁵ Direttiva UE/2018/843.

²⁶ Banca d'Italia, *Bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali*, comunicazione del 15 marzo 2019, e Banca d'Italia, *Segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari vigilati che non applicano gli IAS/IFRS*, comunicazione del 19 aprile 2019.

I progetti normativi nazionali

Il regolamento sugli atti normativi e la comunicazione sull'attuazione di orientamenti e raccomandazioni delle ESA. – La Banca d'Italia ha emanato un nuovo regolamento sulle modalità di produzione della propria normativa di vigilanza con l'obiettivo di: (a) razionalizzare il processo; (b) garantire maggiore integrazione tra l'analisi e la verifica di impatto della regolamentazione; (c) rendere più efficiente la gestione dei commenti ricevuti nel corso delle consultazioni pubbliche. Nel 2019 l'Istituto ha inoltre pubblicato una comunicazione in cui rende note le nuove modalità di attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni delle autorità europee di vigilanza²⁷. In linea con le prassi di altre autorità di vigilanza nazionali ed europee, tali modalità assicurano un più rapido adeguamento del quadro normativo e di supervisione applicabile agli intermediari.

L'innovazione finanziaria

La Banca d'Italia segue con attenzione, anche per i profili riguardanti la vigilanza, la rivoluzione digitale in atto che incide profondamente sull'offerta di servizi finanziari, sui modelli e sulle strategie di business degli intermediari (cfr. il riquadro: *L'approccio della vigilanza al FinTech*).

Nel 2019 l'Istituto ha costituito una task force di coordinamento dedicata all'analisi e al monitoraggio del FinTech; l'iniziativa si affianca al Canale FinTech, aperto nel 2017 come punto di contatto con gli operatori che offrono sul territorio nazionale servizi finanziari e di pagamento basati su tecnologie innovative. La Banca partecipa ai tavoli, nazionali e internazionali, contribuendo all'identificazione dei rischi derivanti dall'innovazione e dei fattori che potrebbero ostacolarne lo sviluppo; in particolare il Comitato FinTech presso il MEF, istituito con il DL 34/2019 (decreto "crescita"), ha elaborato una proposta di *sandbox*²⁸ regolamentare italiano, la cui consultazione si è chiusa il 31 marzo 2020. Per dare piena attuazione al modello basato sulla condivisione di dati bancari tra i diversi operatori dell'ecosistema finanziario (*open banking*)²⁹, la Banca d'Italia ha valutato i requisiti delle interfacce sviluppate con tecnologie specifiche (*application programming interface*, API; cfr. il riquadro: *Il Canale FinTech e l'open banking* del capitolo 5) predisposte ai fini del colloquio con le terze parti. L'analisi ha consentito di apprezzare l'affidabilità e le funzionalità di tali interfacce e di esonerare gli intermediari dalla realizzazione dell'interfaccia di emergenza (*fall-back solution*).

L'APPROCCIO DELLA VIGILANZA AL FINTECH

Il dinamismo del mercato finanziario impone un'attenzione particolare agli sviluppi delle tecnologie innovative nell'offerta di servizi finanziari (FinTech) per identificarne le ragioni, comprenderne la portata e tracciarne l'evoluzione futura. A tal fine la Banca d'Italia ha svolto nel 2019 la seconda *Indagine FinTech nel sistema*

²⁷ Gli orientamenti e le raccomandazioni delle autorità europee di vigilanza possono ora essere attuati non solo attraverso atti di natura normativa, come già in precedenza, ma anche mediante orientamenti di vigilanza non vincolanti, che forniscono indicazioni sui comportamenti e sulle prassi che l'autorità considera conformi alle norme.

²⁸ Il *regulatory sandbox* è un ambiente di sperimentazione, in cui le imprese FinTech possono, per un orizzonte di tempo limitato, testare prodotti e servizi a carattere fortemente innovativo, in contatto con le autorità di vigilanza.

²⁹ Regolamento UE/2018/389.

finanziario italiano. L'indagine ha evidenziato la polarizzazione di una parte consistente degli investimenti su pochi progetti di importo rilevante e la contestuale dispersione delle restanti risorse intorno a una pluralità di microprogetti. Essa inoltre ha registrato il dispiegarsi degli effetti dell'introduzione della direttiva UE/2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (Revised Payment Services Directive, PSD2), che ha contribuito a orientare gli investimenti in una precisa direzione tecnologica, rappresentata principalmente dalle piattaforme sviluppate con tecnologie specifiche e procedure automatizzate (*application programming interface*, API). Infine è emerso il peso degli investimenti effettuati da intermediari di medie dimensioni, non soltanto bancari, caratterizzati da maggiore propensione a investire.

Diverse iniziative sottoposte al vaglio della Vigilanza prevedono lo sviluppo di ecosistemi finanziari entro cui i diversi attori, anche non finanziari, possono interagire con modalità innovative¹. L'assenza di dati storici e di prassi consolidate ne rende complessa la valutazione: emergono nuovi profili di rischio legati ad esempio alla demarcazione delle responsabilità tra operatori vigilati e fornitori di tecnologie all'interno delle piattaforme. Anche i tradizionali rischi tecnologici sono amplificati dal crescente ricorso a sistemi computazionali e di immagazzinamento delle informazioni in cloud.

L'autorizzazione di progetti fortemente innovativi ha richiesto un'ampia valutazione della sostenibilità prospettica dei modelli di business, della capacità degli intermediari di adeguarsi rapidamente all'evoluzione del contesto esterno, di individuare precocemente i rischi tecnologici e i presidi per mitigarli².

Nell'attività di supervisione si impone una crescente attenzione ai rischi di natura tecnologica e alle misure di sicurezza adottate dagli intermediari per assicurare che il modello di open banking si realizzi in un contesto di affidabilità degli scambi informativi, prevenzione di frodi e, più in generale, di tutela della sicurezza e dei dati della clientela.

¹ Queste iniziative includono, tra le altre: lo sviluppo delle interfacce predisposte dagli intermediari ai fini dell'esenzione dalla realizzazione del previsto meccanismo di emergenza; la presentazione di progetti da parte di operatori che intendono prestare i nuovi servizi di pagamento introdotti dalla PSD2; le comunicazioni da parte degli intermediari relative all'esternalizzazione di funzioni operative importanti con impatto sui profili tecnologici.

² Alla data del 31 marzo 2020 sono state autorizzate tre società alla prestazione dei nuovi servizi di pagamento introdotti dalla PSD2 (*payment initiation service* e *account information service*) e tre istanze sono in corso di istruttoria. Inoltre sono stati presentati circa una decina di progetti da parte di altrettanti operatori interessati a offrire i servizi sopra citati.

I controlli sulle banche

Nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM), la Banca d'Italia contribuisce alla vigilanza sui gruppi bancari significativi operanti nell'area dell'euro³⁰ (di cui 12 italiani), sulle filiazioni e sulle succursali di banche significative di paesi partecipanti all'SSM che operano sul territorio italiano³¹.

³⁰ Al 1° gennaio 2020 i gruppi bancari significativi erano 117.

³¹ Questi controlli hanno riguardato 11 filiazioni (6 gruppi bancari e 5 banche individuali) e 19 succursali di 10 banche originarie di Stati partecipanti all'SSM.

La vigilanza sulle banche meno significative ha riguardato 38 gruppi bancari (compreso un gruppo filiazione di banca estera non SSM) e 133 banche non appartenenti a gruppi, così suddivise: 90 banche italiane, 2 filiazioni italiane di banche estere di paesi non partecipanti all'SSM, 7 succursali comunitarie di banche non ricomprese nell'SSM, 27 succursali comunitarie di banche facenti parte dell'SSM e 7 succursali di banche extracomunitarie. La diminuzione del numero complessivo degli intermediari vigilati³² è principalmente dovuta alla costituzione dei due gruppi bancari cooperativi, classificati significativi e soggetti alla vigilanza della Banca centrale europea, in cui sono confluite 220 banche di credito cooperativo (BCC).

Per ciascun intermediario l'attività si concentra sui controlli e sullo SREP³³, in base al cui esito viene definito il livello di intensità dell'attività di supervisione (ad es. il numero delle convocazioni di esponenti e delle verifiche ispettive) e gli interventi da adottare, e vengono pianificate le azioni di vigilanza.

Il 30 dicembre 2019 le 39 Casse Raiffeisen aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano – rinunciando all'autorizzazione a suo tempo acquisita per la costituzione di un gruppo cooperativo provinciale – hanno presentato istanza per la costituzione di uno schema di protezione istituzionale (*institutional protection scheme*, IPS)³⁴ ai sensi dell'art. 113(7) del regolamento CRR; sul tema è stata istituita una task force per l'approfondimento degli aspetti tecnico-giuridici.

Il contributo della Banca d'Italia ai lavori del Consiglio di vigilanza della BCE. – La Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale competente (National Competent Authority, NCA), è parte integrante del processo decisionale dell'SSM³⁵. Il contributo fornito dall'Istituto mira ad assicurare la piena attuazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento degli intermediari. Nel 2019 il Consiglio di vigilanza della BCE si è riunito 14 volte, trattando circa 200 punti di discussione e decisione. Il Consiglio si è espresso anche attraverso 1.509 procedure scritte, di cui 951 concernenti banche significative (236 casi hanno interessato intermediari italiani; fig. 6.3); in 70 casi, le decisioni hanno riguardato la valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali.

L'attuazione delle misure di razionalizzazione dei processi decisionali dell'SSM ha consentito di ridurre nel 2019 il numero di decisioni sottoposte al Consiglio di vigilanza rispetto all'anno precedente.

³² Rispetto al 2018, nell'ambito degli intermediari meno significativi, i gruppi bancari sono diminuiti da 43 a 38 mentre le banche individuali sono passate da 354 a 133; i dati comprendono le filiali e le filiazioni di banche estere.

³³ Lo SREP è il processo mediante il quale si valutano l'adeguatezza dei profili patrimoniali, di liquidità e organizzativi dell'intermediario rispetto ai rischi assunti, la sostenibilità del modello di business e la sua redditività.

³⁴ Lo schema può sostanziarsi in un accordo derivante da un contratto o previsto dalla legge; tutela gli enti partecipanti e garantisce che abbiano liquidità e capitale necessari a evitare il fallimento, ove necessario.

³⁵ BCE, *Guida alla vigilanza bancaria*, novembre 2014.

Figura 6.3



(1) Il grafico per argomenti si riferisce alle decisioni del solo Consiglio di vigilanza. – (2) Banche meno significative (*Less Significant Institutions*). – (3) Include le decisioni relative a remunerazioni e dividendi. – (4) Include le decisioni relative a organizzazione interna, procedimenti sanzionatori e contenzioso, *quality assurance*, rapporti di valutazione dell'FMI sul sistema finanziario, stress test.

Le attività trasversali e il coordinamento con la BCE. – La Banca d'Italia ha continuato a contribuire all'elaborazione degli orientamenti e alla definizione delle prassi e delle metodologie di vigilanza dell'SSM con la partecipazione a 15 network e a oltre 70 gruppi di lavoro per definire approcci comuni in tema di: pianificazione delle attività di supervisione, rilascio delle autorizzazioni, analisi dei rischi, metodologie di vigilanza, processo sanzionatorio, gestione delle crisi, modelli interni, vigilanza ispettiva.

Nel 2019 la BCE ha concluso con le NCA, tra cui la Banca d'Italia, un Memorandum of Understanding per la valutazione degli impatti prudenziali dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; l'esperienza dei primi anni di funzionamento dell'SSM ha suggerito il rafforzamento del raccordo tra autorità per lo scambio di informazioni su tali profili, la cui vigilanza rimane di esclusiva competenza nazionale.

Sempre nell'ambito dell'SSM, l'Istituto ha contribuito all'affinamento della metodologia SREP per le banche significative per allinearla maggiormente alle linee guida dell'EBA; in parallelo, sono continuati i lavori volti a sviluppare una metodologia armonizzata per lo SREP delle banche meno significative, coerente con quella prevista per le banche significative ma che tenga conto delle peculiarità dei sistemi bancari nazionali. La Banca è inoltre coinvolta nei progetti per il monitoraggio dell'attuazione del principio contabile IFRS 9³⁶.

³⁶ L'IFRS 9, in vigore dal 1° gennaio 2018, è il nuovo principio contabile per la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari.

Il contributo alla pianificazione dell'attività di vigilanza e l'analisi dei rischi per le banche significative. – L'azione di vigilanza per le banche significative viene definita annualmente dalla BCE, con il contributo delle NCA, nel processo di pianificazione strategica. Per il 2019 sono stati individuati quali principali fonti di rischio e conseguenti priorità di intervento: il rischio di credito, la gestione dei rischi aziendali³⁷ e altre dimensioni di rischio molteplici, inclusi quelli connessi con la Brexit.

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di monitoraggio sui piani di riduzione dei crediti deteriorati (*non-performing loans*, NPL) con l'obiettivo di analizzare i principali fattori che hanno determinato variazioni di stock degli stessi, rilevare i progressi delle banche e, ove necessario, identificare le azioni di intervento. I gruppi di vigilanza congiunti (*Joint Supervisory Team*, JST) hanno inoltre condotto specifiche analisi sull'evoluzione degli standard di concessione degli affidamenti delle banche negli ultimi anni per intercettare l'eventuale allentamento dei criteri di selezione del merito creditizio.

Nell'ambito dell'SSM, l'Istituto ha contribuito alla preparazione e allo svolgimento di uno specifico stress test sulla liquidità a breve termine su un campione di 103 banche, di cui 9 italiane. I risultati dell'esercizio, condotto su due differenti scenari di shock di tipo avverso ed estremo³⁸, non hanno mostrato particolari criticità per le principali banche italiane. Nel 2019 la Banca ha contribuito alla definizione della metodologia per gli stress test coordinati dall'EBA.

Nell'anno è stata intensificata l'interlocuzione con le banche per stimolare il miglioramento dei processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) e dei processi interni di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*, ILAAP).

Riguardo all'ipotesi di un eventuale recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo, nell'ambito dell'SSM è stata monitorata l'attuazione di appositi piani e sono state assunte le azioni necessarie per assicurare il rispetto degli impegni presi dalle banche.

La pianificazione dell'attività di vigilanza e l'analisi dei rischi per le banche meno significative. – L'attività di vigilanza sulle banche meno significative è definita annualmente dalla Banca d'Italia attraverso un processo di pianificazione strategica che identifica le principali fonti di rischio e le conseguenti aree di intervento, partendo dalle priorità di supervisione individuate dalla BCE. A seguito della riforma organizzativa del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e della rete territoriale, per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di supervisione è stato introdotto un processo integrato di pianificazione strategica e operativa di vigilanza, che include sia l'attività di supervisione prudenziale, a distanza e ispettiva, sia la vigilanza "di compliance" (antiriciclaggio, trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela). Il processo coinvolge tutti gli intermediari vigilati, ad eccezione delle banche significative che sono incluse nella pianificazione solo per le attività non di competenza dell'SSM.

³⁷ Tra questi si annoverano la valutazione delle procedure di governance e l'analisi mirata dei modelli interni delle banche.

³⁸ BCE, *Rapporto annuale sulle attività di vigilanza*, 2019.

Nel 2019, coerentemente con le priorità individuate, la Banca d'Italia ha svolto azioni correttive e di indirizzo nei confronti degli intermediari che hanno riguardato: (a) la sostenibilità dei modelli di business, esortando gli intermediari a recuperi di efficienza; (b) la qualità del processo creditizio e le strategie di riduzione dei crediti deteriorati, raccomandandone l'accelerazione nei casi maggiormente critici; (c) gli assetti di governo, con particolare riferimento agli organi di amministrazione e controllo e alle funzioni di controllo interno. Nei casi di intermediari particolarmente problematici la Vigilanza ha sollecitato la ricerca di partner di adeguato standing.

Nell'anno l'Istituto ha condotto un esercizio di stress test per verificare la capacità di un ampio campione di banche meno significative di fronteggiare uno scenario avverso; i risultati sono stati considerati nell'ambito dello SREP per la quantificazione delle richieste di capitale aggiuntivo (decisioni sul capitale; cfr. il riquadro: *Gli stress test sulle banche italiane meno significative* del capitolo 2 nel *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2, 2019).

I piani di riduzione delle esposizioni deteriorate delle banche meno significative. — È proseguita anche nel 2019 l'azione di contenimento dei crediti deteriorati delle banche meno significative. Grazie ai piani operativi stilati ai sensi delle *Linee guida per le banche less significant in materia di gestione di crediti deteriorati*, gli intermediari hanno conseguito rilevanti riduzioni dei volumi di sofferenze: i maggiori recuperi e i rientri *in bonis* hanno compensato i flussi di nuovi crediti deteriorati; il contributo più considerevole alla diminuzione è derivato dalla cessione degli attivi.

La Vigilanza ha anche avviato una verifica della capacità delle banche meno significative di gestire adeguatamente la particolare complessità dei crediti classificati come inadempienze probabili (*unlikely to pay*, UTP), che si riferiscono a debitori in temporanea difficoltà e quindi ancora in grado di recuperare la normale operatività. La Banca d'Italia ha avviato specifici approfondimenti con un campione di intermediari, anche al fine di individuare buone prassi nella gestione degli UTP ed eventuali aree suscettibili di miglioramento.

Il ciclo SREP 2018-19: le ispezioni. — Il personale della Banca ha contribuito a 30 ispezioni di vigilanza prudenziale presso banche significative italiane; di tali ispezioni, 5 hanno riguardato la convalida dei modelli interni di misurazione dei rischi e 6 sono state svolte in attuazione del progetto dell'SSM sull'analisi mirata dei modelli interni (*targeted review of internal models*, TRIM; cfr. il paragrafo: *I controlli sulle banche* del capitolo 6 nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018). Sono stati anche condotti 17 accessi ispettivi su materie di competenza esclusiva della Banca d'Italia (antiriciclaggio, trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti; tav. 6.1).

Nelle verifiche effettuate presso banche significative italiane i gruppi ispettivi sono stati prevalentemente diretti e composti da personale dell'Istituto, i cui addetti sono coinvolti anche negli accertamenti presso gruppi esteri (17 persone, di cui 3 con il ruolo di capogruppo).

Tavola 6.1

Banche italiane: ispezioni (1)				
VOCI	Banche significative		Banche meno significative	
	2018	2019	2018	2019
Vigilanza prudenziale	29	30	62	27
spettro esteso	–	–	24	19
mirate	18	19	35	8
tematiche	1	–	–	–
follow-up	–	–	2	–
convalide	6	5	1	–
TRIM	4	6	–	–
Vigilanza di conformità (2)	8	17	6	5
trasparenza	3	7	–	2
di cui: tematiche	–	4	–	1
follow-up	–	1	–	–
antiriciclaggio	4	8	6	2
trasparenza e antiriciclaggio	1	2	–	1
Prestiti a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (3)	–	–	5	6
Totale	37	47	73	38

(1) Dati relativi alle ispezioni sulle banche italiane del Piano ispettivo 2019. – (2) Ispezioni condotte in autonomia dalla Banca d'Italia su materie di competenza esclusiva. – (3) Accertamenti sulle procedure utilizzate dalle banche per gestire i prestiti posti a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

Presso le banche meno significative sono state condotte 27 ispezioni prudenziali (di cui 14 da personale delle Filiali) e 5 accertamenti di compliance (antiriciclaggio, trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti). Gli accertamenti prudenziali a spettro esteso (19) hanno riguardato strategie e capacità reddituale, assetti di governo e controllo, rischi creditizi, finanziari e operativi, livelli di patrimonializzazione. Le ispezioni mirate sono state 8 e si sono incentrate su modello di business e redditività, assetti di governo e controllo, gestione dei rischi. Rispetto all'anno precedente il calo degli accertamenti ispettivi presso le banche meno significative è riconducibile al completamento dei processi di aggregazione nel settore cooperativo³⁹.

Il ciclo SREP 2018-19: i risultati. – Le valutazioni SREP delle banche significative hanno tenuto conto della rischiosità creditizia (valutata anche in base alle consistenze dei crediti deteriorati e allo stato di avanzamento dei loro piani di riduzione), delle peculiarità dei diversi modelli di business e dei sistemi di governo e controllo dei rischi. La BCE ha indicato i requisiti aggiuntivi di capitale da rispettare e le aspettative della vigilanza sulle coperture dei crediti deteriorati; ha inoltre fornito indicazioni qualitative sui piani strategici di liquidità e di capitale, sui processi ICAAP e ILAAP,

³⁹ Nel 2018 in vista della costituzione dei gruppi cooperativi furono condotte 27 ispezioni mirate su BCC (cfr. il paragrafo: *I controlli sulle banche* del capitolo 6 nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018).

sulle politiche di remunerazione e di distribuzione dei dividendi e sulla gestione dei conflitti di interesse.

Con riferimento alle banche meno significative, le valutazioni SREP hanno tenuto conto della rischiosità creditizia – legata anche alla consistenza dei crediti deteriorati – e della scarsa redditività; sono state individuate aree di miglioramento pure nei sistemi di governo e controllo e nell'adeguatezza patrimoniale. Nelle conseguenti decisioni la Banca d'Italia ha indicato i requisiti di capitale aggiuntivi da rispettare.

Le attività di vigilanza. – Con riferimento agli intermediari operanti in Italia sono state condotte complessivamente circa 9.700 attività di natura conoscitiva o correttiva (analisi, convocazioni degli esponenti aziendali, lettere di richiesta di informazioni o di intervento; tav. 6.2). Rispetto all'anno precedente le analisi sulle banche significative sono aumentate del 24 per cento e hanno riguardato approfondimenti connessi con le priorità di vigilanza (*supervisory priorities*) definite dall'SSM per l'anno 2019. La diminuzione delle attività sulle banche meno significative si pone in relazione al minor numero di banche vigilate, in particolare delle BCC confluite nei gruppi bancari cooperativi significativi.

Tavola 6.2

	Banche: azione di vigilanza (1)							
	Analisi a distanza (2)		Incontri (3)		Lettere (4)		Totale attività	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Banche significative	649	759	275	322	130	228	1.054	1.309
Banche meno significative	8.120	7.686	708	479	731	205	9.559	8.370
Totale	8.769	8.445	983	801	861	433	10.613	9.679

(1) I dati non includono le ispezioni, né le attività relative ai provvedimenti (cfr. tav. 6.4). – (2) Analisi periodiche su ciascun soggetto vigilato e analisi mirate correlate alle problematiche dell'intermediario. – (3) Incontri e convocazioni di tipo conoscitivo (finalizzati ad arricchire il patrimonio informativo) e correttivo (per prevenire il deterioramento della situazione aziendale o per ripristinare condizioni di normalità). – (4) Lettere di richiesta di informazioni o di intervento.

Lo scorso anno gli interventi correttivi⁴⁰ per le banche significative hanno avuto ad oggetto prevalentemente la situazione aziendale complessiva, il rischio di credito e i rischi operativi e di reputazione (fig. 6.4); quelli nei confronti delle banche meno significative hanno riguardato, come nel 2018, soprattutto la situazione aziendale complessiva e i sistemi di governo e controllo.

⁴⁰ Gli interventi correttivi richiesti alle banche includono: (a) l'assegnazione di obiettivi specifici; (b) l'imposizione di correttivi nelle materie oggetto di regolamentazione (organizzazione e controlli interni, adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili, contenimento dei rischi, informativa al pubblico) oppure limitazioni operative e divieti; (c) l'adozione di misure per sanare o risolvere irregolarità, inerzie o inadempienze; (d) l'adozione di misure di intervento precoce e di carattere straordinario.